

LEGGE REGIONALE 20 novembre 2006, n. 13

Integrazione alla Legge regionale n. 20/2003.

(BUR n. 21 del 16 novembre 2006, supplemento straordinario n. 2 del 27 novembre 2006)

Art. 1

Il primo comma dell'art. 10 della legge regionale del 19 novembre 2003, n. 20 è integrato con il seguente secondo alinea:

“Al solo fine di garantire un adeguato periodo di assestamento dell'attività avviata dal Consiglio regionale per la stabilizzazione dei lavoratori di cui all'articolo 1, primo comma della presente legge regionale, già impegnati in progetti operativi ai sensi del Decreto Legislativo n. 280/1997, le convenzioni a tal fine stipulate ai sensi della legge regionale del 30 gennaio 2001, n. 4 possono essere prorogate fino al 31 dicembre 2007 con oneri a carico del suddetto Ente stabilizzatore compatibili con le disponibilità del proprio bilancio”.